

Dante e Diritto

Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,
GIORGIO SPEDICATO



4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto
Un cammino tra storia e attualità

a cura di
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE III.
DANTE E LA GIUSTIZIA

LUDOVICA CHIUSI CURZI

«DILIGITE IUSTITIAM QUI IUDICATIS TERRAM»:
TRACCE DI EQUITÀ DANTESCA
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE*

Abstract: Le opere di Dante rivelano la costante dicotomia tra la giustizia divina e la tormentata giustizia terrena. Alla 'iustitia' provvidenziale si affianca tuttavia la più concreta 'rectitudo' (drittura), che deve guidare le azioni di chi governa ed è governato. La 'drittura' dantesca parte da un presupposto di 'equità', intesa come l'universale sentimento del giusto e dell'ingiusto. Il presente contributo intende analizzare le 'tracce' di equità dantesca nel diritto internazionale. Partendo dallo stimolo letterario delle opere di Dante, lo scritto si concentrerà sul percorso di assorbimento dell'equità a partire dall'ordinamento inglese, prima di essere progressivamente applicata dal giudice internazionale e gradualmente articolata a livello pattizio, fino a diventare elemento cardine della *rule of law*, o principio di legalità, internazionale.

Parole chiave: letteratura e diritto, giustizia dantesca, equità, *rule of law*, *rectitudo*.

«*Diligite iustitiam qui iudicatis terram*»: traces of Dantean equity in International Law. Dante's works reveal a persistent dichotomy between divine justice and the tormented earthly one. However, the providential 'iustitia' is flanked by the more concrete 'rectitudo' (rectitude) which must guide the conduct of both those who govern and are governed. Dante's 'rectitude' moves from an assumption of 'equity', intended as the universal sentiment of right and wrong. This contribution aims to analyze the 'traces' of Dante's equity in International Law. On the basis of Dante's approach to equity, the present chapter will address the gradual incorporation of equity in International Law. After clarifying the meaning of equity in the main works of Dante, the chapter will address the role of equity in English law, as well as the increasing articulation and application of equity in the international legal system.

Key words: law and literature, Dantean justice, equity, rule of law, *rectitudo*.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *Introduzione*

«Scegliete la giustizia voi che governate il mondo» è la frase composta dalla danza degli spiriti giusti che appaiono a Dante nel canto XVIII del *Paradiso*¹. Gli spiriti fasciati di luce nel cielo di Giove cantano e volteggiano al cospetto del Poeta, componendo la massima biblica con la quale inizia il libro della Sapienza.

L'immagine richiama la visione provvidenziale della giustizia dantesca, che si contrappone alla tormentata giustizia del mondo terreno. Alla *'iustitia'* ultraterrena si affianca tuttavia la più concreta *'rectitudo'* (drittura), che deve guidare le azioni di chi governa ed è governato. La *'drittura'* dantesca parte da un presupposto di *'equità'*, intensa come l'universale sentimento del giusto e dell'ingiusto, non una meccanica applicazione della legge. La drittura, strumento di linguaggio condiviso che garantisce l'ordine di una comunità, si contrappone alla nefasta *'nequitatrix'* (scelleratezza), fonte del caos e della perenne incomprendimento che regnano nella Babele dell'inferno dantesco².

Il presente contributo intende analizzare le *'tracce'* di equità dantesca nel diritto internazionale. Partendo dallo stimolo letterario delle opere di Dante, lo scritto si concentrerà sul percorso di assorbimento dell'equità a partire dall'ordinamento inglese, prima di essere progressivamente applicata dal giudice internazionale e gradualmente articolata nella prassi convenzionale, fino a diventare elemento cardine della *rule of law*, o principio di legalità, internazionale.

¹ D. ALIGHIERI, *Paradiso*, XXXVIII, vv. 88-93. Si veda, su tutti, la versione curata da N. SAPEGNO, *La Divina Commedia. Paradiso*, La Nuova Italia, Firenze, 1957¹.

² D. ALIGHIERI, *De vulgari eloquentia*, I-VII, 2. Si veda, su tutti, la versione curata da P.V. MENEGALDO, *De vulgari eloquentia*, Editrice Antenore, Padova, 1968.

2. Giustizia e 'drittura' nelle opere di Dante

Nell'analizzare il concetto di giustizia in Dante non si può prescindere dalle vicissitudini storiche e biografiche del Sommo Poeta, trovatosi dapprima ad amministrare la giustizia, e successivamente a subire le conseguenze delle discordie cittadine, tanto da domandarsi se nella città di Firenze «alcun v'è giusto»³. Il diritto, con le sue articolazioni, le sue eccezioni e i suoi limiti, ha un ruolo centrale non solo in opere di natura più strettamente politica, come il *Monarchia*, ma nell'intera produzione letteraria dantesca⁴.

La *Commedia*, in particolare, rivela un'antitesi costante e apparentemente irrisolvibile tra l'aldilà e l'aldiquà, tra la giustizia divina e la 'stortura' di coloro che abitano la terra. L'aldilà viene rappresentato dal Poeta come un mondo dominato da leggi e giurisdizioni, con una costante dialettica tra giustizia umana e giustizia divina. Tale dialettica appare particolarmente evidente nei canti XVIII-XX del *Paradiso*.

Dopo la giustizia retributiva che caratterizza l'*Inferno*, la 'legge del contrappasso'⁵ lascia progressivamente posto alla giustizia 'riparativa' del *Purgatorio*, sino ad arrivare alle anime luminose del *Paradiso*. Nel canto XVIII, Dante lascia il cielo di Marte, dove è stato annunciato al Poeta l'amaro esilio, per entrare in quello di Giove, che ospita la forma più pura e incontaminata di giustizia. «Diligite iustitiam qui iudicatis terram» è il versetto biblico sillabato lettera per lettera dalle anime giuste del cielo di Giove. La citazione, tratta

³ D. ALIGHIERI, *Inferno*, VI, v. 62. Si veda, su tutti, la versione curata da N. SAPEGNO, *La Divina Commedia. Inferno*, La Nuova Italia, Firenze, 1955¹. Si veda E.M. SALVI, *La giustizia: nel pensiero di Dante*, in *Lettere Italiane*, 1953, 1, p. 9 ss.; G. MILANI, *Justice*, in *Dante in Context*, a cura di Z. BARANSKI, L. PERTILE, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp. 59-70.

⁴ Si veda J. STEINBERG, *Dante and the Limits of the Law*, University of Chicago Press, Chicago, 2013; C. DI FONZO, *Dante e la traduzione giuridica*, Carocci, Roma, 2016; *Ethics, Politics and Justice in Dante*, a cura di G. GAIMARI, C. KEEN, UCL Press, Londra, 2019.

⁵ Si veda A. CASSELL, *Dante's Fearful Art of Justice*, University of Toronto Press, Toronto, 1984, p. 3 ss.

dal primo versetto del libro della Sapienza, rimanda alla condizione trascendentale della giustizia, continuamente sottoposta a prove e ostacoli nella propria trasposizione terrena.

La scelta del verbo *'diligere'* (scegliere, ma anche amare) non è accidentale. Solo coloro che amano, e dunque conoscono e scelgono la giustizia nella sua più alta accezione, possono legittimamente governare e amministrare le leggi⁶. Sulla base delle approfondite letture delle opere di Aristotele e Tommaso d'Aquino, Dante concepisce una forma giustizia basata sull'*'habitus electivus'* (libero arbitrio), ovvero sulla dimensione volitiva della natura umana, volta a ricercare la giustizia intrinseca delle cose⁷. La giustizia dunque come virtù che si ottiene con l'esercizio consuetudinario del bene, rifuggendo risultati iniqui⁸. Il ruolo di chi governa, secondo Dante, è triplice: garantire la pace e la convivenza tra i governati, garantire la libertà morale e amministrare il diritto positivo conformemente alla giustizia divina⁹.

«Tre donne intorno al cor mi son venute», scrive Dante nelle *Rime*¹⁰. La prima di queste, interrogata da Amore sulla sua identità e sulle ragioni della propria angoscia, rivela il proprio nome: «Drittura»¹¹. Le altre due donne, che simboleggiano allegoricamente la giustizia umana e la legge positiva, altro non sarebbero che una sua emanazione. La dolorosa sorte dell'esilio da Firenze diviene per Dante un'occasione per affrontare il tema delle pericolose conseguenze che si verificano allorquando la legge positiva si discosta dalla Drittura. Si legge infatti nel *Monarchia*: «Justitia, de se et in pro-

⁶ J. TOOK, *Diligite iustitiam qui iudicatis terram*, in *Dante and Governance*, a cura di J. WOODHOUSE, Clarendon Oxford, 1997, pp. 137-154.

⁷ P. BOYDE, *Human Vices and Human Worth in Dante's Comedy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

⁸ ARTISTOTELE, *Etica Nicomachea*, II 6, 1106, 14 ss. Si veda la versione curata da C. MAZZARELLI, *Etica Nicomachea*, Bompiani, Milano, 2000.

⁹ D. ALIGHIERI, *Monarchia*, III, XV. Si veda, su tutti, la versione curata da M. PIZZICA, *Monarchia*, Rizzoli, Milano, 1988.

¹⁰ D. ALIGHIERI, *Rime*, CIV, 47. Si veda, su tutti, la versione curata da G. CONTINI, *Rime*, Einaudi, Torino, 1965.

¹¹ *Ivi*, v. 35.

pria natura considerata, est quaedam rectitudo sive régula obliquum hinc inde abjiciens»¹². La ‘*rectitudo*’, alla base delle ‘regole’, permette sempre di operare un’equa distribuzione. Ed infatti la giustizia, la più amabile di tutte le virtù¹³, «ordina noi ad amare e operare dirittura in tutte le cose»¹⁴.

La giustizia dantesca appare dunque condizione di validità e legittimità del diritto positivo, che deve essere amministrato e interpretato in modo equo. La legge per Dante ha il compito nobile di regolare e ordinare la società degli uomini congregati. Colui che amministra le leggi deve farlo con rettitudine, il suo potere non è *legibus solutus*¹⁵.

A ben guardare la concezione di giustizia secondo Dante altro non è che la premessa del moderno Stato di diritto. Come autorevolmente affermato da Rawls, «non importa quanto efficienti e ben congegnate siano le istituzioni, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste»¹⁶. L’idea di giustizia dantesca, assolutamente contemporanea, è sì immagine della volontà divina, ma deve anche concretizzarsi nel comportamento degli uomini.

Questo metodo volto alla giustizia non può che contenere elementi di flessibilità e di proporzione, di equità per l’appunto. Il diritto «*ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio*»¹⁷. E infatti ciò che terrorizza dell’*Inferno* è la sua ‘rigida giustizia’, si pensi al canto XXX, vale a dire l’inflessibile interpretazione della legge e le iniquità che ne derivano.

¹² *Monarchia*, I, XIII.

¹³ D. ALIGHIERI, *Convivio*, I, XII, 9-10. Si veda, su tutti, la versione curata da G. INGLESE, *Convivio*, Rizzoli, Milano, 1993.

¹⁴ *Ivi*, IV, XVI, 6.

¹⁵ C. DI FONZO, *Dante e il “dantismo giuridico” del Trecento*, in *Tenzzone*, 2018, pp. 79-108, p. 90.

¹⁶ J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, (ed. rivista, 1999), p. 3.

¹⁷ *Monarchia*, II, 4. Si veda G. ZANIOL, “*Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio*”, in *Le definizioni nel diritto*, a cura di F. CORTESE, M. TOMASI, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 23-46.

Appare qui piuttosto evidente l'influenza della giustizia aristotelica nel pensiero di Dante. Come ricorda Martha Nussbaum, nella concezione aristotelica un'eccessiva rigidità e immutabilità del diritto è tanto fallace quanto sarebbe ingannevole per un architetto pretendere di utilizzare una riga dritta per misurare le complesse curve di una superficie irregolare¹⁸. La giustizia necessità dell'equità, proprio perché quest'ultima garantisce la flessibilità necessaria per affrontare la complessità della realtà. Proprio perché la legge non potrebbe che essere formulata in termini generali e astratti, l'equità consente di trovare un punto di equilibrio tra un'applicazione rigorosa della legge e le inevitabili specificità dei casi individuali. In questo senso l'equità così come concepita da Dante costituisce un meccanismo necessario di autocorrezione del diritto, da considerarsi come strumento complementare e non antitetico a quest'ultimo.

3. *L'equità come antidoto all'eccessiva rigidità nell'applicazione del diritto: il contesto inglese*

Il concetto di equità come reazione alla rigidità entra progressivamente negli ordinamenti giuridici interni, e in particolare in quello inglese¹⁹. L'*equity* si riferisce a un insieme di principi giuridici volti a mitigare l'eccessiva rigidità della norma. Laddove l'applicazione della norma condurrebbe a effetti iniqui, l'equità viene utilizzata con una funzione correttiva. L'*equity*, così come elaborata dalle corti inglesi, è stata descritta come l'eco di una nozione universale rinvenibile in tutti gli ordinamenti giuridici²⁰.

¹⁸ M. NUSSBAUM, *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, a cura di G. ZANETTI, il Mulino, Bologna, 2004, p. 555.

¹⁹ G. BURTON ADAMS, *The Origin of English Equity*, in *Columbia Law Review*, 1916, pp. 87-98; D. KLINCK, *Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England*, Routledge, Abington on Thames, 2010.

²⁰ R. JENNINGS, *Equity and Equitable Principles*, in *Schweizerisches Jahrbuch für Internationales Recht*, 1986, pp. 27-38, p. 30

Come l'*aequitas* romana, contrapposta allo *ius strictum*, l'*equity* si sviluppa nell'Inghilterra medievale fornendo un sistema di giustizia alternativo per quei casi difficilmente risolvibili sulla base del più rigido e tortuoso sistema di *common law*, basato sulla sempre più articolata regola del precedente²¹.

Coloro che non ottenevano giustizia innanzi alle corti regie, rivolgevano le proprie petizioni direttamente al sovrano, nella persona del suo 'Chancellor' ('cancelliere'). Quest'ultimo, in quanto 'keeper of the King's conscience' (guardiano della coscienza del re), operava come 'Royal Secretariat' (segretariato) del sovrano, ricevendo la petizione e trasmettendola successivamente al re. Quando, a partire dalla Guerra delle due Rose, divenne per il sovrano sempre più difficile riunirsi con il proprio consiglio, iniziò a trovare spazio l'affermazione di una giurisdizione autonoma del cancelliere. Le petizioni iniziarono ad essere indirizzate direttamente al cancelliere, con la conseguenza che le prime corti di cancelleria cominciarono ad operare come un'alternativa più flessibile ed equitativa alla rigida applicazione del diritto di *common law*.

Il sistema istituito dalla 'High Court of Chancery' (Corte di cancelleria) a partire dal XIV secolo costituiva uno strumento di amministrazione della giustizia alternativo a quello di *common law*. Il cancelliere decideva *secundum aequitatem*²². Il potere veniva esercitato con ampi margini di discrezionalità e minimi requisiti procedurali, garantendo un procedimento efficiente ed economicamente accessibile. L'aumento dei casi portò successivamente a una rapida formalizzazione procedurale delle controversie davanti alle corti di cancelleria²³. Il crescente ricorso alle *Chancery courts*, a discapito del tradizionale sistema di giudiziario di *common law*, spinse i giudici

²¹ J. BAKER, *Introduction to English Legal History*, Oxford University Press, Oxford, 2019. Vedi anche G. McDOWELL, *Equity and the Constitution*, University of Chicago Press, Chicago, 1982, p. 24.

²² H. OLECK, *Historical Nature of Equity Jurisprudence*, in *Fordham Law Review*, 1951, p. 23.

²³ Vedi P. TUCKER, *The History of the Court of Chancery: A Comparative Study*, in *The English Historical Review*, pp. 791-811.

appartenenti a quest'ultimo a reclamare aree di giurisdizione esclusiva, proibendo che le decisioni di *common law* potessero essere riesaminate dalle corti di cancelleria.²⁴

Con il *Judicature Act* del 1875, la Corte di cancelleria venne abolita, e al suo posto fu istituita la *Chancery Division* della *High Court of Justice*, riunendo i sistemi di *common law* ed *equity*. Anche qui, dunque, l'equità viene ricondotta alla sua dimensione più strettamente normativa, trovando il suo posto nell'apparato giurisdizionale istituzionale.

4. *L'equità nel diritto internazionale*

La natura poliedrica dell'equità, nelle sue declinazioni *infra*, *praeter* e *contra legem*²⁵, ha contribuito ad accentuarne l'ambiguità nell'ordinamento internazionale²⁶. Tale ambiguità ha fatto sì che la nozione venisse accolta con circospezione dal giudice internazionale, e talvolta con una certa diffidenza da parte della dottrina²⁷. Ciò vale soprattutto per l'equità *infra* e *praeter legem*, prevista sulla carta dall'articolo 38(2) dello Statuto della Corte internazionale di giusti-

²⁴ P.G. TURNER, *Fusion and Theories of Equity in Common Law Systems*, in J. GOLDBERG, *Equity and Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, p. 4.

²⁵ *Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali)*, 1986 ICJ Rep 567, par. 28; *Maritime Delimitation in the Area Between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway)*, 1993 ICJ Rep 226, Separate Opinion of Judge Weeramantry.

²⁶ Per una disamina sul concetto di equità nel diritto internazionale vedi, tra altri, V. DEGAN, *L'équité en droit international*, Nijhoff, L'Aja, 1970; P. REUTER, *Quelques réflexions sur l'équité en droit international*, in *Revue belge de droit international*, 1980, pp 165-186; T. FRANCK, *Equity in International Law*, in *Perspective on International Law*, a cura di N. NANDASIRI, Kluwer, London, 1995, p. 23 ss.; F. FRANCONI, *Equity in International Law*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2020.

²⁷ Per una critica del concetto di equità, si veda I. BROWNLIE, *Legal Status of Natural Resources in International Law (Some Aspects)*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye*, 1980, p. 287.

zia (CIG), ma di fatto mai utilizzata per pervenire ad una decisione *ex aequo et bono*²⁸.

Eppure, le considerazioni di equità, come cardine della legalità internazionale, permeano l'intero ordinamento²⁹. La sua rilevanza non risiede unicamente nell'inerente duttilità del concetto in un sistema 'fluidò' per eccellenza, ma nell'essere regolarmente incorporata in una dimensione strettamente normativa³⁰. In tal senso, l'equità influenza la formazione, l'interpretazione e l'applicazione delle norme internazionali.

L'equità può anzitutto essere sussunta in norme pattizie. Basti pensare alla Convenzione UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, che richiede agli Stati di adottare misure idonee a garantire un «uso ragionevole ed equo delle acque transfrontaliere»³¹. Un ulteriore esempio è costituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che prevede un'equa delimitazione della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale³². Anche il processo di formazione del diritto consuetudinario può subire l'influenza di considerazioni equitative, che sotto forma di *opinio iuris* contribuiscono alla formazione e al ricambio delle norme consuetudinarie³³.

²⁸ Vedi M. KOTZUR, *Ex Aequo et Bono*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2009.

²⁹ *Factory at Chorzów (Germany v. Poland)*, PCIJ Series A No 9, 31; *Cambodia v. Thailand*, 1962, ICJ Rep 6. Vedi A. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, Cedam, Padova, 2022⁶, p. 373 ss.

³⁰ V. LOWE, *The Role of Equity in International Law*, in *Australian Yearbook of International Law*, 1979, pp. 54-81; C. TITI, *The Function of Equity in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2020.

³¹ Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, adottata il 17 marzo 1992, entrata in vigore il 6 ottobre 1996, art. 2.

³² United Nations Convention on the Law of the Sea, adottata il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994, artt. 74 e 83. Si veda T. CORTIER, *Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

³³ Si veda B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 57.

Infine, l'equità è alla base di numerosi principi generali di diritto, quali buona fede e *estoppel*³⁴.

A livello di interpretazione e accertamento del diritto, le considerazioni equitative permettono e in un certo senso impongono al giudice internazionale di applicare la norma in modo tale da garantire che gli effetti ne riflettano la *ratio*. Nel caso sulla *Piattaforma continentale del Mare del Nord*, la CIG ha affermato:

«The Court comes next to the rule of equity. The legal basis of that rule in the particular case of the delimitation of the continental shelf as between adjoining States has already been stated. It must however be noted that the rule rests also on a broader basis. Whatever the legal reasoning of a court of justice, its decisions must by definition be just, and therefore in that sense equitable. Nevertheless, when mention is made of a court dispensing justice or declaring the law, what is meant is that the decision finds its objective justification in considerations lying not outside but within the rules, and in this field it is precisely a rule of law that calls for the application of equitable principles»³⁵.

Secondo la Corte, l'equità non è da intendersi come giustizia astratta, ma come il *corpus* di principi equitativi sviluppatasi conformemente agli sviluppi del regime giuridico sulla delimitazione della piattaforma continentale³⁶. Ciò comporta, come affermato nel caso *Peschiere*, che non è sufficiente ricorrere ad una soluzione equitativa. Occorre che a quest'ultima si pervenga attraverso le norme applicabili al caso concreto³⁷.

Sempre la CIG sottolinea, nella decisione del 1982 relativa alla *Piattaforma continentale* tra Tunisia e Libia, che l'equità come

³⁴ Si veda M. AKEHURST, *Equity and General Principles of Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1976, pp. 801-825.

³⁵ *North Sea Continental Shelf Cases (Germany/Netherlands, Germany/Denmarks)*, 1969, ICJ Rep 48, par. 88. Morelli, nella sua opinione separata, afferma che la Corte ha in realtà fatto rinvio a principi extra-normativi.

³⁶ *Ivi*, par. 85.

³⁷ *Fisheries Jurisdiction Cases (United Kingdom v. Iceland)*, 1974, ICJ Rep 33, par. 78.

principio giuridico è una diretta emanazione dell'idea di giustizia³⁸. Il tribunale il cui compito è per definizione quello di amministrare la giustizia è perciò tenuto ad applicare l'equità. Quest'ultima non deve tuttavia considerarsi in antitesi rispetto al diritto positivo, ma semplicemente un principio normativo parte del diritto applicabile³⁹.

La funzione complementare dell'equità appare evidente anche nella causa relativa alla *Delimitazione territoriale e marittima* tra Nicaragua e Colombia, dove la Corte ha indicato che nel tracciare la delimitazione occorre anche verificare l'opportunità di 'correggere' gli eventuali effetti iniqui che deriverebbero dall'astratta applicazione delle regole sulla delimitazione⁴⁰.

Non è certamente un caso che la delimitazione marittima costituisca terreno fertile per l'applicazione dell'equità⁴¹. Dopotutto, la questione della distribuzione delle risorse è di primaria importanza, come lo è oggi quella della distribuzione di oneri e responsabilità nell'affrontare le problematiche di natura globale, quali la protezione dell'ambiente⁴². Si pensi alla Convenzione quadro ONU sul cambiamento climatico⁴³. Questa, tramite principi quali quello della responsabilità comune ma differenziata, prevede che si tengano in considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo, che meno hanno contribuito ai cambiamenti climatici, e più ne pagano le conseguenze⁴⁴. E non è forse il principio di equità tra le diverse

³⁸ *Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)*, 1982, ICJ Rep 18, par. 72.

³⁹ *Ivi*, par. 69.

⁴⁰ *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*, 2012, ICJ Rep 715, par. 239.

⁴¹ T. COTTIER, *Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

⁴² D. SHELTON, *Equity*, in *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, a cura di D. BODANSKY, J. BRUNNÉE, E. HEY, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 640-662.

⁴³ *United Nations Framework Convention on Climate Change*, 1992.

⁴⁴ D. SHELTON, *op. cit.*, p. 656.

generazioni, il riflesso di un equo accesso alle risorse del pianeta a livello intertemporale⁴⁵?

L'equità riveste un ruolo fondamentale anche nella fase del risarcimento del danno⁴⁶. Si è fatto espresso ricorso all'equità nei casi in cui il giudice internazionale si è trovato ad accertare il *quantum* di danni materiali e immateriali. Per quanto riguarda i primi, un chiaro esempio si rinviene nella controversia tra Italia e Costa Rica del 1998, dove il tribunale arbitrale ha ordinato alla Costa Rica di pagare una somma ben inferiore a quella tecnicamente dovuta⁴⁷. Alla base di tale decisione vi erano considerazioni equitative quali le circostanze specifiche del caso, il rapporto tra i due Paesi e il grado di sviluppo economico della Costa Rica.

Il ruolo dell'equità appare ancora più rilevante nell'accertamento e quantificazione dei danni di natura immateriale. In assenza di criteri fissi presenti negli ordinamenti interni, al fine di quantificare i danni morali i tribunali ricorrono a considerazioni di equità, tenendo conto di una serie di fattori quali le pretese avanzate dalla parte lesa, la natura e lo scopo della norma violata, la gravità della violazione e il pregiudizio subito⁴⁸. Basti pensare al caso *Diallo*, dove la Corte internazionale di giustizia si è basata su considerazioni equitative nell'accordare il diritto al risarcimento a *Diallo* per i dan-

⁴⁵ E. BROWN WEISS, *In Fairness to Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity*, Transnational Publishers, New York, 1989; W. SCHOLTZ, *Equity*, in *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, a cura di L. RAJAMANI, J. PEEL, Oxford University Press, Oxford, 2021², pp. 335-349.

⁴⁶ C. TITI, *op. cit.*, p. 185 ss; vedi anche E. MILANO, *General Principles infra, praeter, contra legem: The Role of Equity in Determining Reparation*, in *General Principles and the Coherence of International Law*, a cura di M. ANDENAS, M. FITZMAURICE, A. TANZI, J. WOUTERS, Brill Nijhoff, Boston-Leiden, 2019, pp. 65-78.

⁴⁷ *Case Concerning the Loan Agreement Between Italy and Costa Rica (dispute arising under a financing agreement)*, 1998, in *Reports of International Arbitral Awards*, XXV, pp. 21-82.

⁴⁸ Si veda E. MILANO, *op. cit.*

ni dovuti all'arresto ed espulsione arbitraria dalla Repubblica Democratica del Congo, dove aveva risieduto per più di trent'anni⁴⁹.

In conclusione, le considerazioni equitative del giudice internazionale non vanno concepite come estranee al fenomeno giuridico, ma come parte integrante di quest'ultimo. Come la giustizia dantesca, nella sua più alta accezione, non può che essere attuata sulla terra tramite un'applicazione equitativa, così nel diritto internazionale l'equità è da intendersi come principio normativo che risponde all'imperativo di una giustizia adattabile a una realtà poliedrica.

5. *Conclusioni: equità e rule of law internazionale*

Concludo con una riflessione riguardo l'impatto dell'equità sulla *rule of law* internazionale. Il principio della legalità internazionale, oggi alla base delle relazioni internazionali, è stato proclamato nel *World Summit* del 2005, dove capi di Stato e di Governo del mondo hanno convenuto sulla necessità di aderire e dare attuazione universale allo Stato di diritto, sia a livello nazionale sia internazionale⁵⁰. Un anno dopo, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione relativa allo Stato di diritto a livello nazionale e internazionale e ha continuato in tale direzione durante tutte le sessioni annuali successive⁵¹.

È chiaro che il concetto classico di *rule of law* va trasposto con cautela in un ordinamento dove le tre funzioni principali, quella di produzione, accertamento ed esecuzione del diritto, si basano sul consenso degli Stati. È altresì vero, tuttavia, che il concetto universalmente inteso richiede a Stati e istituzioni internazionali di interpretare e applicare il diritto in modo da evitare risultati iniqui.

⁴⁹ *Ahmadou Sadio Diallo (Guinea v. DRC)* (Compensation Judgment), 2012, ICJ Rep 324, par. 24.

⁵⁰ United Nations, *World Summit Outcome*, 2005, UN Doc. A/RES/60/1.

⁵¹ United Nations, *The Rule of Law at the National and International Levels*, 2006, UN Doc. A/61/142.

Se da un lato le difficoltà nel definire e applicare l'equità rivelano la complessa diversità dell'attuale società internazionale, dall'altro è proprio in un contesto di frammentazione normativa e spinte unilateralistiche che il ricorso a valori giuridici universalmente condivisi risulta particolarmente auspicabile. In un ordinamento, come quello internazionale, privo di un organo legislativo accentrato, dove la legittimità è l'elemento fondante, l'equità come elemento giuridico appare un prerequisito fondamentale per evitare lacune, incoerenze e in ultimo, scongiurare crisi di legittimità dell'ordinamento.

GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

Gli autori

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOLZI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i>	VII
---	-----

Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i>	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i>	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i>	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i>	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i>	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i>	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i>	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i>	135

Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo. 163

Elena Ferioli

La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale 199

Tommaso Bonetti

Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno. 217

Silvia Vida

Dante in Kelsen 229

Niccolò Lanzoni

La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia. 247

Pieralberto Mengozzi

Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi. 265

Parte III. Dante e la giustizia

- Valerio Gigliotti
*«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia
e Giustizia.* 275
- Silvia Nicodemo
Dante: il bene comune e la giustizia sociale 303
- Ludovica Chiussi Curzi
*«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca
nel diritto internazionale* 321
- Marco Argentini
*Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della
responsabilità di proteggere?* 335
- Alberto Albiani
Dante criminalista usque ad inferos? 347
- Attilio Nisco
Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia 361
- Matteo Leonida Mattheudakis
*Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti
tra responsabilità e pena.* 381

Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i>	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i>	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i>	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i>	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i>	459
<i>Gli autori</i>	477

Publicato nel mese
di settembre del 2022

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito
www.mucchieditore.it/animaperildiritto

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392